

Publicato il 11/01/2021

N. 00026/2021 REG.PROV.CAU.
N. 05262/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2020, proposto da Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Sulla istanza proposta dalla REGIONE Campania per la revoca e o modifica del decreto cautelare

n. 2491 del 31 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, co. 4, del c.p.a

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Regione Campania per la revoca o modifica del decreto in epigrafe, ai sensi dell'art. 56 co 4 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti a base della richiesta misura, atteso che non sono rappresentati fatti sopravvenuti, ma solo elementi pregressi che non appaiono idonei a superare i motivi posti a base della cautela concessa;

Considerato in particolare che la difesa regionale precisa come non vi siano sostanziali modifiche dell'originario calendario venatorio, relativamente alle specie faunistiche interessate, se non per una sola giornata in più ,sì che tale elemento ex se è indice del flebile interesse alla tutela invocata, in disparte la non pregnante rappresentazione di elementi lesivi dell'interesse pubblico ;

Rilevato che le rimanenti considerazioni si incentrano principalmente sulle giornate di **caccia** al cinghiale, il cui prolungamento rappresenterebbe , secondo la prospettazione della richiedente, una forma di contrasto alla diffusione della specie e dei danni dalla stessa cagionati , secondo uno schema che non appare direttamente riferibile agli scopi e funzioni dell'attività venatoria, dovendosi fare riferimento per il conseguimento di tali peculiari obiettivi a misure dissuasive o repressive, affidate alla strategia di contrasto selettivo tramite strutture pubbliche ;

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza di modifica o revoca delle misure monocratiche concesse, e conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26.1.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 11 gennaio 2021.

Il Presidente

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO